



Comune di Airolo

Regolamento Generale dell'Azienda Acqua Potabile Comunale

I. NORME FONDAMENTALI

Art. 1. **Monopolio e Quadro di riferimento**

1a) **Quadro di riferimento**

Le normative federali e cantonali in materia sono parte integrante del presente Regolamento, così come le direttive edite dalla Società Svizzera dell'industria del Gas e delle Acque (SSIGA) e della Associazione Acquedotti Ticinesi (AAT)

1b) **Monopolio**

Il Comune di Airolo, tramite la propria Azienda Acqua Potabile (in seguito Azienda) e a mente dall'art. 1 della legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, esercita il diritto di privativa per la fornitura di acqua potabile su tutte le zone edificate o edificabili del territorio del Comune.

Fanno eccezione: gli alpi e i maggenghi

Il Municipio può accordare deroghe per regioni isolate e discoste, in cui non è prevedibile uno sviluppo edilizio. In ogni modo la dispensa sarà concessa solo su presentazione d'un certificato d'analisi del Laboratorio cantonale, dal quale risulti che l'acqua è potabile e che gli impianti sono conformi alle prescrizioni.

La dispensa sarà concessa sotto riserva dell'obbligo di allacciarsi e abbonarsi presso l'Azienda, qualora essa vi estendesse la propria rete di distribuzione; e ciò senza obbligo di risarcimento alcuno.

Art. 2. **Scopo dell'Azienda**

Scopo dell'Azienda acqua potabile è la fornitura:

- a) per gli edifici e le fontane pubbliche;
- b) per tutti i bisogni privati;
- c) per il servizio incendi; l'Azienda assume in proprietà e manutenzione gli esistenti idranti e la posa dei nuovi richiesti dallo sviluppo edilizio.

L'uso di acqua dell'Azienda per impianti di fertirrigazione è soggetto a concessione e a pagamento. Non esiste obbligo di concessione.

Art. 3. **Amministrazione**

L'Azienda acqua potabile è gestita e amministrata separatamente dal Comune.

Art. 4. **Organi dell'Azienda**

Gli organi dell'Azienda sono:

1. Il Consiglio comunale;
2. Il Municipio;
3. La Commissione amministratrice;
4. La commissione di revisione;
5. Il Direttore;
6. Il Fontaniere.

Funge da organo di revisione la Commissione di Gestione del Consiglio Comunale coadiuvata da un organo di revisione esterno nominato dal Municipio.

Art. 5. **Il Consiglio Comunale**

Esercita in genere le attribuzioni che gli sono conferite dalla Legge e dal presente Regolamento. In particolare:

1. adotta i regolamenti dell'Azienda e le eventuali modifiche;
2. delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;
3. decide su tutto quanto non concerne l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto;
4. autorizza il Municipio a stare in causa.

Art. 6. **Municipio**

Risponde di tutta l'amministrazione dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio. Inoltre:

1. presenta al C.C. il preventivo e il consuntivo dell'anno amministrativo;
2. propone al C.C. la costruzione di nuove opere;
3. Allestisce i regolamenti;
4. Fissa il tariffario a mezzo di un'ordinanza municipale entro i limiti fissati dal presente regolamento;
5. nomina il Direttore e l'altro personale;
6. decide, su proposta della Commissione amministratrice, per quanto concerne la nomina degli impiegati, e risolve le misure disciplinare da applicarsi agli stessi, in quanto manchino al loro dovere;
7. delibera gli appalti per costruzioni e forniture;
8. gli sono riservate tutte le incombenze attribuitegli dal Regolamento comunale.

Art. 7 **La Commissione amministratrice**

È l'organo consultivo del Municipio. Viene nominata ogni 4 anni dal Municipio. Si compone di un presidente, di un vice-presidente e di 5 membri. Essa:

1. verifica i bilanci preventivi e consuntivi e li trasmette al Municipio;
2. propone al Municipio la costruzione di nuove opere, le tariffe ed i regolamenti, la nomina del personale;
3. dà seguito alle risoluzioni del Consiglio comunale e del Municipio;
5. decide sulle domande di concessione ed applica le tariffe.

Art. 8a **La Direzione**

Il Direttore dipende direttamente dal Municipio.

I suoi compiti sono fissati dal Municipio su proposta della Commissione delle Aziende.

In caso di prolungata assenza del Direttore, il Municipio deve provvedere alla designazione di un responsabile.

Art. 8b **Il Fontaniere**

I suoi compiti sono fissati dal Municipio su proposta della Direzione.

In caso di prolungata assenza del Fontaniere, il Municipio deve provvedere alla designazione di un responsabile.

Art. 9 **Patrimonio**

Sono proprietà dell'Azienda:

- a) gli acquedotti riscattati dal Comune con l'introduzione della municipalizzazione, ossia: Fornione e Acqua airolese;
- b) tutti gli esistenti acquedotti nelle frazioni;
- c) quello ritirato dal Comune dalle Ferrovie federali;
- d) quello in località Sotto Nante;
- e) quello ritirato sul Passo del San Gottardo da Armasuisse;
- f) tutte le reti di distribuzione;
- g) gli idranti per il servizio incendi;
- h) le microcentrali idroelettriche installate sulle condotte acqua potabile per conto dell'Azienda.

Art. 10 **Definizione della proprietà**

Gli impianti per l'acqua potabile sono parte di proprietà dell'Azienda e parte di proprietà di terzi.

- a) Sono di proprietà dell'Azienda:
 - 1) le sorgenti già captate e concesse al Comune;
 - 2) le opere di presa;
 - 3) le condotte di adduzione dalla presa alla rete di distribuzione;
 - 4) le reti di distribuzione;
 - 5) i contatori;
 - 6) le microcentrali idroelettriche installate sulle condotte dell'acqua potabile per conto dell'Azienda.

- b) Sono di proprietà privata (di terzi), e segnatamente del proprietario abbonato, le semplici condotte di allacciamento.
- c) In deroga agli articoli 10 a) e 10 b) i rapporti di proprietà dell'acquedotto sul Passo del San Gottardo sono definiti dal relativo Piano di rilievo delle opere, che viene allegato al Regolamento. Il Piano potrà essere aggiornato in occasione di nuovi allacciamenti o delle modifiche che si renderanno necessarie, tenuto conto di quanto disposto all'Art. 11.2) del Regolamento (condotte future).

Art. 11. Assegnazione della proprietà delle condotte

1. Condotte esistenti:

Sono di proprietà privata dell'abbonato le condotte che allacciano il singolo fabbricato alla rete di distribuzione. Sono ritenute parte della rete di distribuzione le tubazioni, il cui diametro interno non sia inferiore a 60 mm.

Tutte le tubazioni il cui diametro risulti inferiore a quello citato saranno considerate di proprietà del o degli utenti allacciati alla tubazione stessa. Restano riservati gli esistenti accordi scritti per costruzioni di condotte di diametro inferiore ai 60 mm

Per l'acquedotto sul Passo del San Gottardo fa stato il piano di rilievo delle opere citato all'art. 10c).

2. Condotte future:

Al momento della concessione di abbonamento, l'Azienda determina preventivamente la proprietà della condotta.

Se nella regione è prevedibile uno sviluppo edilizio, la condotta potrà essere assunta dall'Azienda tenendo conto dei contributi previsti dalle norme che determinano il finanziamento dell'Azienda. Tanto l'impianto di proprietà dell'Azienda, quanto quello di proprietà privata sono da riportarsi in una planimetria.

Art. 12 Obblighi dell'abbonato

La proprietà dell'impianto di allacciamento, definita all'art. 11. cap. 1, obbliga l'abbonato a eseguire in proprio e a sua esclusiva spesa la costruzione, la manutenzione e il rinnovo. Inoltre egli risponde sussidiariamente per l'installatore. Questi lavori devono venir eseguiti con preventiva autorizzazione dell'Azienda e sotto sua vigilanza.

L'inadempimento di questo obbligo trae seco la perenzione della concessione d'acqua e ciò senza indennità.

1. L'Azienda può imporre che la tubazione sia posata di dimensioni superiori a quelle necessarie per il solo bisogno del o dei richiedenti. Il tratto di tubazione di allacciamento per il quale l'Azienda ha imposto un maggior diametro rimarrà in proprietà e manutenzione di quest'ultima.
2. L'Azienda può obbligare al rifacimento di condotte private, dove lo ritenesse necessario.

II. AMPLIAMENTO E RINNOVO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 13 Finanziamento

L'azienda attinge i propri mezzi finanziari mediante:

1. tasse di fornitura d'acqua, ossia:
 - a) taxa di concessione;
 - b) taxa annua di base e di consumo;
2. sussidi federali e cantonali;
3. introiti provenienti dalla cessione di energia idroelettrica prodotta con le microcentrali di proprietà dell'Azienda.

Art. 14 Tassa di concessione

La concessione di abbonamento è soggetta al pagamento della taxa stabilita in seguito.

La taxa di concessione è fissata in un minimo di Fr. 1'000 con ulteriori scatti conformemente a quanto indicato successivamente a questo articolo per gli stabili che consumino acqua a scopo domestico o commerciale ed in un minimo di Fr. 300 con ulteriori scatti conformemente a quanto indicato successivamente a questo articolo per le stalle e le costruzioni accessorie isolate.

La taxa di concessione di Fr. 1'000, rispettivamente di Fr. 300, dà diritto ad un diametro nel fabbricato di $\frac{3}{4}$ " (19 mm).

Tuttavia, per le abitazioni che consumino acqua a scopo domestico o commerciale il diametro di $\frac{3}{4}$ " dà diritto all'allacciamento di stabili con un massimo di 3 appartamenti.

Per le costruzioni accessorie isolate il diametro di $\frac{3}{4}$ " è sufficiente per un'area fino a 60 mq.

Per i diametri superiori a $\frac{3}{4}$ ", rispettivamente per stabili con più di 3 appartamenti o costruzioni accessorie isolate di oltre 60 mq, la taxa verrà stabilita come segue:

per gli stabili:

diametro:	1"	Fr.	2'000.-	massimo	6 appartamenti
	1 $\frac{1}{4}$ "	Fr.	3'000.-	massimo	9 appartamenti
	1 $\frac{1}{2}$ "	Fr.	4'000.-	massimo	12 appartamenti
	e così per ogni progressione di $\frac{1}{4}$ "				

per le stalle:

diametro:	1"	Fr.	600.-
	1 $\frac{1}{4}$ "	Fr.	900.-
	1 $\frac{1}{2}$ "	Fr.	1'200.-
	e così per ogni progressione di $\frac{1}{4}$ "		

per le costruzioni accessorie isolate:

diametro:	1"	Fr.	600.-	massimo	120 mq
	1 $\frac{1}{4}$ "	Fr.	900.-	massimo	180 mq
	1 $\frac{1}{2}$ "	Fr.	1'200.-	massimo	240 mq
	e così per ogni progressione di $\frac{1}{4}$ "				

Le tasse sopracitate rimangono invariate anche per quegli stabili nei quali, per ragioni di ordine tecnico, si rendesse necessaria l'installazione di impianti speciali destinati a garantire la pressione nell'immobile stesso.

La concessione scade quando il concessionario non costruisce entro un anno dalla data di detta concessione.

Se la mancata costruzione è dovuta a motivi gravi giustificati, la tassa di concessione viene rifiuta nella misura del 90%.

Sono considerati motivi gravi: la morte, il dissesto finanziario, la provata impossibilità di finanziare la costruzione, subentrata, dopo la concessione della licenza di costruzione e le disposizioni legislative che limitano lo sviluppo edilizio.

Le costruzioni accessorie allacciate ad un'abitazione non sono soggette al pagamento della tassa di concessione.

Art. 15 Tassa annua di base e di consumo

La tassa di base e di consumo è annuale e sono dovute da ogni singolo proprietario abbonato; le tariffe sono fissate all'Art. 36.

- a) Per gli stabili abitativi con più appartamenti le tasse di base e di consumo sono prelevate per ogni economia domestica, senza riguardo all'estensione delle tubazioni di distribuzione dopo il contatore, né al numero dei rubinetti installati.
- b) Le forniture sono soggette ad una tassa di consumo corrispondente al numero dei mc d'acqua utilizzati dall'abbonato, moltiplicati per il prezzo unitario. Il consumo è stabilito dal contatore, allorché gli stessi saranno posati.
- c) Gli appartamenti sfitti tutto l'anno sono esonerati dal pagamento delle tasse base e di consumo, fermo restando che è dovuta almeno una tassa di base e di consumo per abitazione.
- d) Appartamenti sfitti in abitazioni plurifamiliari, per i quali al momento della fatturazione annuale non sono state addebitate tasse e che vengono occupati successivamente, sono comunque soggetti al pagamento delle tasse annuali di base e di consumo: in questi casi sarà trasmessa una fattura supplementare.
- e) Le tasse base e di consumo sono calcolate in dodicesimi per l'anno d'inizio dell'abbonamento, in seguito sono annuali; in caso di disdetta le tasse sono dovute per tutto l'anno in corso.
- f) Gli stabili ad uso non domestico sono soggetti al numero di unità di abbonamento definite all'art. 36 in base al tipo di attività. Per stabili commerciali non utilizzati è dovuta al minimo la tassa per mezza unità d'abbonamento.
- g) Su richiesta scritta e fintanto che non saranno posati i contatori, i proprietari di costruzioni abitative disabitate che non consumano acqua, potranno essere esonerati dal pagamento della tassa di consumo; la tassa base sarà comunque dovuta.
- h) E' possibile ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse base e di consumo procedendo alla piombatura dell'impianto acqua potabile: questa operazione è a carico del proprietario dello stabile. Ogni intervento di piombatura o di rimozione della piombatura deve essere effettuato dai dipendenti della nostra azienda e sarà addebitato al proprietario in base alle tariffe definite nell'Art. 36.
- i) Fintanto che non saranno posati i contatori presso tutta l'utenza, i proprietari di stabili che lo desiderano possono richiederne l'installazione e l'assoggettamento alla tassa di consumo in base al prelievo effettivo. Oltre alla tassa base, saranno tenuti a pagare le tasse di nolo e di consumo definite all'art. 36.

La tassa è esigibile per ogni anno civile entro trenta giorni dall'emissione della bolletta.

Art. 16 Natura giuridica delle tasse e dei contributi

La concessione di abbonamento, nonché le tasse e i contributi a carico dei proprietari sono dichiarati di natura reale.

L'Azienda tiene costantemente aggiornato un registro di concessionari valendosi delle notifiche mensili dell'Ufficio dei Registri.

Art. 17 Prestiti e ammortamenti

Per far fronte ai propri impegni, l'Azienda quando non dispone interamente o parzialmente di mezzi propri, assumerà dei prestiti previa autorizzazione del Consiglio Comunale.

Gli stessi sono annualmente da rimborsare secondo un piano di ammortamento, che verrà fissato al momento dell'assunzione del prestito.

III. MEZZI DI MISURAZIONE E MODALITA'

Art. 18 Applicazione del contatore

Per gli allacciamenti, all'inizio della condotta interna, viene applicato il contatore. La scelta, l'acquisto e la manutenzione sono a carico dell'Azienda.

La posa del contatore è a carico dell'abbonato.

Art. 19 Ubicazione del contatore

Il contatore dovrà essere posato in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e da ogni altro fattore di possibile deterioramento. La posizione del contatore dovrà essere tale da renderne possibile la lettura in ogni tempo e senza difficoltà.

Art. 20 Tassa di noleggio

L'abbonato pagherà una tassa annua di noleggio fissata dal regolamento tariffe.

Art. 21 Guasti al contatore

Qualsiasi guasto al contatore, causato per effetto del gelo o per trascuratezza dell'abbonato, verrà riparato a sue spese. Nel caso in cui il funzionamento del contatore risultasse difettoso, il consumo sarà stabilito come previsto dal tariffario all'art. 36.

Art. 22 Verifica del contatore

L'abbonato deve notificare all'Azienda ogni sospetto di guasto al contatore. Essa procederà ad una verifica immediata. Se dalla verifica stessa risultasse un difetto di funzionamento che supera la tolleranza di +/- 5%, le spese di controllo e di riparazione andranno a carico dell'Azienda.

Nel caso contrario queste spese saranno a carico dell'utente.

Art. 23 Posa progressiva dei contatori.

La posa dei contatori avverrà nell'ordine seguente:

- presso l'utenza servita da acquedotti con disponibilità limitate di acqua potabile;
- agli stabilimenti industriali, commerciali e agricoli;
- agli alberghi e ristoranti/bar;
- alle autorimesse (officine-auto);
- e a tutti gli stabili e proprietà.

Nei casi ove si constatassero abusi di qualsiasi sorta il contatore verrà applicato immediatamente alle condizioni del presente regolamento.

IV. FORNITURE D'ACQUA

Art. 24 Obblighi esclusivi del concessionario

L'ottenimento del diritto di attraversamento da parte del concessionario sulla proprietà di terzi, incombe a lui stesso, come pure la rifusione di eventuali danni che ne derivano.

Art. 25 Limitazione delle concessioni

Le concessioni che presentassero inconvenienti tecnici o spese non giustificabili per l'Azienda, saranno dalla stessa rifiutate.

Art. 26 Utilizzazione delle concessioni

Le concessioni sono da utilizzarsi unicamente per lo scopo indicato nella concessione di abbonamento e non sono trasferibili.

V. NORME DI PROCEDURA, PRESCRIZIONI, ALLACCIAMENTI, TARIFFE

Art. 27 Domanda di concessione

L'utente deve presentare una regolare domanda scritta all'Azienda, servendosi del formulario che questa mette a disposizione, per l'ottenimento dell'allacciamento alla rete di distribuzione, unitamente ad un piano di situazione (1:500 o 1:1000), in due copie.

Saranno indicati:

- a) l'ubicazione dell'immobile;
- b) il punto previsto per l'allacciamento alla rete di distribuzione;
- c) il tracciato con relative lunghezze, dimensioni e profondità della tubazione, la posizione di eventuali rubinetti, ecc.

Il punto d'allacciamento dovrà essere scelto d'accordo con l'Azienda.

Detto punto di allacciamento servirà normalmente per le prese dell'acqua durante i lavori di costruzione.

Art. 28 **Concessione di abbonamento**

Ogni concessione è data con atto scritto in cui sono specificate le condizioni particolari a stregua del presente regolamento.

La stessa può essere accordata solo ad uso di un fabbricato specifico.

Ogni abbonamento avrà durata minima di un anno a partire dal 1. gennaio antecedente l'immissione dell'acqua e si rinnoverà tacitamente d'anno in anno, qualora da una delle parti non venisse data disdetta per iscritto con 6 mesi di preavviso dalla scadenza dell'atto di concessione in corso.

Scadenze che non coincidono con il 1. gennaio, vengono conteggiate in dodicesimi.

Contro il rifiuto o le condizioni della concessione, il richiedente ha diritto di reclamo al Municipio e al Dipartimento delle Istituzioni e successivamente, il diritto di ricorso al Tribunale Amministrativo.

Limitazioni del consumo ed eventuali sospensioni del servizio dipendenti dalla mancanza d'acqua, da esigenze di manutenzione, da modifica allacciamenti, da rinnovo impianti, da siccità, da pulitura tubazioni, da servizio incendi e igiene pubblica, o da casi di forza maggiore, non danno diritto a risarcimento alcuno.

I concessionari non potranno esigere dai locatari importi superiori a quelli previsti dal regolamento tariffe.

Art. 29 **Divieti di deflusso**

È vietato:

- a) lasciar defluire l'acqua per evitare il gelo;
- b) lasciar defluire l'acqua ad altri stabili.

Art. 30 **Obblighi dell'installatore**

- a) L'installatore che si occupa dell'esecuzione, della modifica o della manutenzione degli impianti per un concessionario, deve essere obbligatoriamente in possesso di una concessione cantonale e di quella accordata dal Municipio, da rinnovarsi ogni 5 anni.
Le condizioni per divenire installatori concessionari e le prescrizioni da osservare sono fissate nel relativo regolamento;
- b) L'installatore concessionario versa all'azienda una tassa amministrativa al momento del rilascio della concessione e per ogni suo rinnovo.
- c) l'installatore concessionario risponde del suo operato ai sensi del Codice delle obbligazioni;
- d) qualora, durante i lavori di posa delle condotte di allacciamento o riparazioni ad impianti o tubazioni, fosse necessario sospendere la fornitura dell'acqua in una condotta alla quale sono allacciati più utenti, quest'ultimi dovranno essere avvisati personalmente dell'interruzione dall'installatore concessionario;
- e) l'installatore concessionario deve eseguire le installazioni conformemente alle direttive per l'esecuzione di installazioni d'acqua edite dalla SSIGA, alle norme cantonali e federali, nonché alle prescrizioni particolari emanate dall'Azienda.
Parimenti l'installatore concessionario deve ossequiare tutte le disposizioni contenute nelle suddette direttive SSIGA;
- f) l'installatore è obbligato a coordinarsi con l'Azienda per l'esecuzione dei lavori che vanno direttamente a contatto con l'acquedotto.

Art. 31 **Prescrizioni tecniche**

Tutte le installazioni interne dovranno essere eseguite conformemente alle disposizioni emanate dalla Società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua potabile (SSIGA).

Per gli allacciamenti alla rete di distribuzione valgono le seguenti norme:

- a) il tubo di raccordo alla condotta principale non dovrà essere di calibro inferiore a 1 ¼" (tubo zincato) o 32 mm (tubo PE);
- b) nelle immediate vicinanze del punto di raccordo dovrà essere montata una valvola d'arresto (il cui calibro dovrà corrispondere al diametro del tubo) e il relativo chiusino in ghisa con coperchio, il tutto secondo il tipo normale che sarà indicato dall'Azienda;
- c) la perforazione per il nuovo raccordo dovrà essere effettuata almeno a 60 cm dal giunto della tubazione principale;
- d) all'interno del fabbricato la tubazione dovrà essere munita di valvola di arresto e di una valvola di ritenuta (secondo normative SSIGA) e dovrà inoltre venir ridotta a un diametro di ¾" (19 mm), o al diametro corrispondente alla tassa di concessione versata (vedi art. 14);
- e) in ogni edificio il rubinetto d'arresto e la valvola di ritenuta devono trovarsi prima del contatore; il rubinetto di scarico dopo;
- f) le tubazioni di raccordo dovranno essere posate ad una profondità minima di 120 cm.
In ogni modo, la posa delle tubazioni, sia all'interno che all'esterno degli edifici, dovrà essere eseguita in modo che sia protetta ed isolata contro il gelo anche a rubinetti chiusi;
- g) le tubazioni di raccordo dalla tubazione principale sino agli edifici ed all'interno degli stessi dovranno essere eseguite con materiale omologato. In casi particolari con tubi di ferro zincati senza saldatura. Le tubazioni in materiale plastico sono ammesse solo in casi eccezionali e previo accordo con l'Azienda;
- h) gli impianti e le apparecchiature che possono subire danni per mancanza d'acqua devono essere protetti da dispositivi di sicurezza contro tale evenienza. Qualora dovessero verificarsi danni a impianti o ad apparecchiature in seguito alla mancata applicazione di detti dispositivi, le relative spese andrebbero a carico del proprietario dello stabile;
- i) Gli impianti che risultassero irrazionali, o che non fossero eseguiti conformemente alle prescrizioni regolamentari, dovranno essere sistemati a spese del proprietario dello stabile entro il termine fissato dall'Azienda;
- l) le tubazioni di raccordo in stabili ritenuti pericolosi per potenziali contaminazioni dell'acquedotto (stalle, industrie, presenza di impianti di trattamento, impianti di irrigazione, nonché altri allacciamenti citati dalle prescrizioni SSIGA) dovranno essere muniti di disgiuntore e dovrà essere comprovata la sottoscrizione di un regolare contratto di manutenzione.

Art. 32 **Disposizioni transitorie**

Per gli esistenti allacciamenti valgono le seguenti disposizioni:

- a) condotte di allacciamento in cattivo stato o non protette sufficientemente contro il gelo (anche a rubinetti chiusi!) dovranno essere sostituite a stregua dell'art. 31 del presente regolamento;
- b) condotte di allacciamento non più durevolmente utilizzate dovranno essere staccate immediatamente nel punto di raccordo alla condotta principale dell'acquedotto comunale, dandone avviso all'AAP.

Tutte le spese, di cui ai punti a) e b), sono a carico dell'abbonato.

Art. 33 Allacciamenti a tubazione private

Qualora uno o più utenti intendessero raccordare la loro condotta di derivazione ad una diramazione privata preesistente, (dichiarata efficiente dall'Azienda) il proprietario o i proprietari di questa dovranno permettere il raccordo contro rifusione proporzionata della spesa di costruzione per la parte del condotto comune.

Art. 34 Allacciamenti e proprietà

Per ogni stabile sarà concesso un solo allacciamento, il cui diametro sarà dimensionato secondo il suo fabbisogno, in conformità all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 35 Sostituzione tubazioni private

Se necessario l'Azienda potrà sostituire una tubazione privata con una tubazione comunale, Ciò non comporta obbligo alcuno di indennizzo ai precedenti proprietari.

Gli allacciamenti esistenti saranno raccordati alla nuova condotta a spese dell'Azienda e solo se saranno efficienti.

Art. 36 Tariffe

1. Abbonamenti

Ogni allacciamento alla rete di distribuzione dell'acquedotto comunale implica l'abbonamento in una delle categorie di tariffa A-B-C-D.

Le tariffe B e C possono venire abbinate per la determinazione di un contratto di abbonamento.

Per le proprietà alle quali è stato concesso, in deroga all'art. 34 del Regolamento generale dell'Azienda, più di un allacciamento, verranno stipulati abbonamenti separati per ogni singolo allacciamento.

I contratti d'abbonamento sono stipulati unicamente con i proprietari.

Eccezionalmente possono essere conclusi contratti con affittuari nel caso di allacciamenti a scopo agricolo.

I proprietari o gli affittuari sono solidamente obbligati verso l'Azienda A.P.

Non verranno emesse fatture separate per singoli appartamenti, commerci, industrie, ecc.

2. Modo di distribuzione

A deflusso intermittente con apparecchio di misura (contatore) di proprietà dell'Azienda, allorché saranno installati.

3. Forniture gratuite

Gli utenti della categoria D non sono soggetti a tasse base e di consumo:

- | | |
|---|--------------------|
| a) servizi pubblici (idranti, fontane, servizi igienici) | forniture gratuite |
| b) Stabili comunali e Aziende comunali, eccettuati gli appartamenti dati in affitto | forniture gratuite |

4. Fatturazione e incassi

La fatturazione viene eseguita annualmente.

Ogni fattura comprende:

- la tassa base annua
- la tassa di consumo annua
- Il nolo del contatore

Qualora un contatore si fosse guastato nel periodo che intercorre fra due letture, fa stato, per la determinazione del consumo, la media dei prelievi dei due anni precedenti, oppure in via subordinata il consumo accertato in un periodo di 30 giorni (sostituzione del contatore) riferito all'anno.

Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione, senza deduzione alcuna.

Categorie di Tariffe per la fornitura dell'acqua potabile

Tariffa A	Tassa per l'uso agricolo
Tariffa B	Tassa per l'uso domestico
Tariffa C	Tassa per l'uso non domestico
Tariffa D	Tassa per i servizi pubblici comunali
Tariffe speciali	Tariffa per la fornitura al lod. DDPS Tariffa per la fornitura alla spett. Tenconi SA Tariffa per la fornitura agli impianti sciistici

Tariffa A

Tasse per l'uso agricolo

La tassa base è stabilita in funzione del numero delle unità di abbonamento per ogni singola proprietà.

Questa tariffa è applicata anche a rustici indipendentemente dalla loro grandezza o capienza, a condizione che gli stessi non siano destinati ad abitazioni periodiche o saltuarie.

In tal caso viene applicata la tariffa B.

Base di calcolo dell'abbonamento

Tassa base

Unità di abbonamento

Definizione e applicazione

Ogni allacciamento destinato essenzialmente ad uso agricolo o a coltivazione aziendale.

Diritto del prezzo dell'unità di abbonamento

- Stalle fino a 10 posti di bestiame grosso.
- Eventuali servizi annessi (WC, orinatoi, docce, ecc.).

Unità di abbonamento supplementare

E' computata un'unità d'abbonamento minimo supplementare per ogni 10 posti di bestiame grosso in più o frazione, anche se gli stessi non sono occupati.

Tariffa B

Tasse per l'uso domestico

Base di calcolo dell'abbonamento

Definizione

Costituisce una unità di abbonamento un appartamento o nucleo abitato da persone sole, famiglie o comunità aventi un'economia propria indipendente (anche se i servizi sono in comune).

Tasse supplementari

Definizione

Sono computati separatamente, in supplemento al calcolo delle unità d'abbonamento, con tasse basi e di consumo:

- costruzioni accessorie allacciate alla rete AP, oppure una unità o un multiplo di essa a giudizio dell'Azienda.

Tariffa C

Tasse per l'uso non domestico Base di calcolo dell'abbonamento

Definizione

Per il calcolo unitario della tassa base relativa ad ogni nucleo di uno o più locali destinati ad uso di attività professionali, commerciali, artigianali, industriali, colturali, ricreativi, o per le costruzioni del lod. DDPS non convenzionate, fanno stato i seguenti criteri.

Applicazione

Locale principale o primo locale

L'unità di abbonamento, oppure una metà o multiplo di essa, a giudizio dell'azienda, in applicazione alle seguenti categorie indicative:

Categoria I

Attività a consumo minimo – da 0.5 a 2 unità di abbonamento:

- uffici
- locali ricreativi
- negozi ed esposizioni di generi diversi
- altre attività a consumo minimo

Categoria II

Attività di consumo medio – da 1 a 4 unità di abbonamento

- officine, laboratori, magazzini artigianali, piccole imprese o industrie, latterie, caseifici
- empori
- osterie, bar, tea room, campeggi
- panifici, pastifici
- macellerie e mattatoi
- farmacie, medici, dentisti, istituti fisioterapeutici
- parrucchieri
- stazioni di servizio con lavaggio
- altre attività a consumo medio

Categoria III

Attività a forte consumo – da 3 a 20 unità di consumo

- fabbriche bevande
- industrie piastrelle, graniti, marmi, pietre artificiali
- alberghi o ristoranti
- lavanderie
- costruzioni del lod. DDPS non convenzionate
- altre attività a forte consumo

Tasse supplementari:

Definizione

Sono computate separatamente, in supplemento al calcolo delle unità d'abbonamento, con tasse basi e di consumo:

- costruzioni accessorie ad uso non domestico allacciate alla rete AP, una unità o un multiplo di essa a giudizio dell'Azienda.

Tariffa D

Tasse per i servizi pubblici comunali

Modo di distribuzione

- A deflusso illimitato a discrezione per il servizio dei pubblici idranti,
- a deflusso continuo per le pubbliche fontane,

Tariffe speciali

1. Convenzione con il lod. DDPS

La fornitura ad una parte degli stabili e delle infrastrutture di proprietà del lod. DDPS sono regolati da una convenzione le cui tasse rientrano nei limiti fissati dal presente regolamento.

2. Forniture alla spett. Tenconi SA

Il numero delle unità per la tassa base è calcolato in base all'applicazione e al tariffario della tariffa C (tasse per l'uso non domestico).

La tassa di consumo è invece soggetta ad una tariffa speciale prevista nel presente regolamento.

3. Forniture agli impianti sciistici

Il numero delle unità di tassa base è calcolato in base all'applicazione e al tariffario della tariffa C (tasse per l'uso non domestico).

La tassa di consumo è invece soggetta ad una tariffa speciale prevista nel presente regolamento.

Altre tasse

1. Tassa per piombatura impianti

Gli utenti che lo richiedono possono evitare l'emissione della tassa base e di consumo procedendo alla piombatura dell'impianto acqua potabile come da Art. 15h): questa operazione è a carico del proprietario dello stabile e per ogni operazione di piombatura o rimozione della piombatura sarà prelevata una tassa fissa.

2. Tassa di concessione per installatori concessionari

Per ogni nuova concessione di installatore concessionario e per il relativo rinnovo, è dovuta una tassa come da Art. 30b).

Ammontare delle tasse

TASSA BASE	minimomassimo	
Tariffa A, tassa per l'uso agricolo:		
Unità di abbonamento	Fr. 40.-	Fr. 150.-
Unità abbonamento supplementare	Fr. 30.-	Fr. 105.-
Tariffa B, tassa per l'uso domestico:		
Per un appartamento	Fr. 90.-	Fr. 375.-
Unità abbonamento supplementare	Fr. 20.-	Fr. 75.-
Tariffa C, tassa per l'uso non domestico:		
Unità di abbonamento	Fr. 120.-	Fr. 500.-
Unità abbonamento supplementare	Fr. 20.-	Fr. 75.-
Tariffa D, servizi pubblici comunali	forniture gratuite	
Tariffe speciali:		
	minimo	massimo
Tariffa speciale, convenzione DDPS (consumo compreso)	Fr. 18'000.-	Fr. 60'000.-
Noleggio contatori:		
	tassa annua	
	minimo	massimo
Diametro contatore		
19 mm	Fr. 35.-	Fr. 70.-
25 mm	Fr. 40.-	Fr. 85.-
32 mm	Fr. 55.-	Fr. 110.-
38 mm	Fr. 85.-	Fr. 170.-
51 mm	Fr. 130.-	Fr. 270.-
65 mm	Fr. 170.-	Fr. 330.-

per contatori di diametro superiore ai 65 mm o di tipo speciale, la tassa annua di noleggio sarà pari al 15% del costo del contatore.

TASSE DI CONSUMO	minimo	massimo
	al mc	al mc
Tariffa A, tassa per l'uso agricolo:	Fr. -.20	Fr. 2.-
Tariffa B, tassa per l'uso domestico:	Fr. -.30	Fr. 2.-
Tariffa C, tassa per l'uso non domestico:	Fr. -.30	Fr. 2.-
Tariffa D, servizi pubblici comunali	forniture gratuite	
Tariffa speciale, spett. Tenconi SA	Fr. -.20	Fr. 2.-
Tariffa speciale, impianti sciistici	Fr. -.10	Fr. 2.-

ALTRI COSTI E LORO DETERMINAZIONE

	minimo	massimo
Tassa piombatura e rimozione della piombatura	Fr. 80.-	Fr. 250.-
Tassa di concessione per installatori	Fr. 30.-	Fr. 300.-
Rinnovo tassa di concessione per installatori	Fr. 30.-	Fr. 300.-

Il materiale utilizzato viene fatturato al prezzo di listino.

La manodopera è fatturata in base a una tariffa stabilita dal Municipio mediante ordinanza tra un minimo di Fr. 50.- e un massimo di Fr. 250.-

DISPOSIZIONI TRANSITORIE:

fino alla posa dei contatori, le tasse di consumo sono le seguenti:

Tariffa A, tassa per l'uso agricolo:	minimo	massimo
Unità di abbonamento	Fr. 20.-	Fr. 60.-
Unità abbonamento supplementare	Fr. 15.-	Fr. 45.-
Tariffa B, tassa per l'uso domestico:	minimo	massimo
Per un appartamento	Fr. 55.-	Fr. 165.-
Unità abbonamento supplementare	Fr. 10.-	Fr. 30.-
Tariffa C, tassa per l'uso non domestico:	minimo	massimo
Unità di abbonamento	Fr. 70.-	Fr. 210.-
Unità abbonamento supplementare	Fr. 10.-	Fr. 30.-

VI. NORME GENERALI

Art. 37 Diritto di accesso e di sorveglianza

Gli impiegati o gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di accedere alle proprietà private per il controllo degli impianti e per la lettura dei contatori.

Art. 38 Manipolazione saracinesche

Le saracinesche potranno essere manipolate solo dal personale dell'Azienda. Solo in casi particolari, e con il consenso della Direzione della Azienda, le saracinesche potranno essere manipolate dagli installatori concessionari.

Art. 39 Manomissione impianti

Ogni manomissione alla rete di distribuzione, nonché agli apparecchi di controllo e di limitazione dell'acqua, è passibile di multa. È altresì prevista la rifusione all'Azienda di tutte le eventuali spese per riparazioni o per sostituzioni, riservata qualsiasi altra azione dell'Autorità comunale.

Art. 40 Interruzioni e limitazioni del servizio

- a) La limitazione del consumo o la eventuale sospensione del servizio dipendente da mancanza d'acqua, da esigenze di manutenzione, da modifiche agli impianti, o casi di forza maggiore, non dà diritto all'abbonato di pretendere indennizzo sotto qualsiasi forma.
- b) Le interruzioni per esigenze di servizio, come alla lettera precedente, saranno ridotte al tempo strettamente necessario. Gli abbonati ne saranno avvertiti nel limite del possibile.

Si richiama il tassativo divieto di lasciar collegati ai rubinetti tubi pescanti in vasche o recipienti contenenti acque non potabili o sostanze impure che potrebbero venir aspirate durante le interruzioni.

- c) Il Presidente, il Direttore o il Fontaniere possono sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua senza darne comunicazione agli abbonati, in casi urgenti ed imprevisti, per lavori di riparazione o manutenzione.
Interventi di questa natura non danno diritto al risarcimento di eventuali danni.

VII. INFRAZIONI

Art. 41 Penalità e multe

Ogni contravvenzione al presente regolamento verrà punita dal Municipio su rapporto dell'AAP, con multa fino a Fr. 2'000, secondo il grado di colpa.

In casi gravi l'autore di danni sarà denunciato all'Autorità penale.

È riservata l'azione di risarcimento danni.

Art. 42 Contestazioni e procedura

Per contestazioni e procedura rimandiamo agli articoli 40, 41 e 42 della Legge sulla Municipalizzazione dei servizi pubblici.

VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43 Posa dei contatori

La posa dei contatori, come previsto dal cap. III, e di conseguenza la fatturazione dei consumi sulla base dei prelievi effettivi, è vincolata ad una ulteriore decisione del Consiglio comunale.

Fanno eccezione:


- a) i casi di abuso come all'art. 23 del presente regolamento;
- b) i contatori che l'Azienda acqua potabile intende posare a titolo di prova. In questo caso non sarà modificato il sistema di fatturazione;
- c) su richiesta dei proprietari come all'art. 15 i) del presente Regolamento;
- d) cantieri;
- e) installazioni temporanee con consumi potenzialmente significativi;
- f) stabili e infrastrutture ubicati in zone dove l'approvvigionamento idrico risulta complesso e le disponibilità di acqua potabile sono limitate.

Art. 44 Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore con effetto al 1. aprile 2016. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti prescrizioni vigenti.

Approvato dal Municipio con risoluzione municipale n. 1550 del 26.02.2016.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Franco Pedrini



Il Segretario:

Danilo Passera

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 marzo 2016.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Danilo Tomamichel

Il Segretario:

Danilo Passera

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 20 luglio 2016.